

Questo avrebbe detto il romanista al sindaco, se il sindaco si fosse ricordato di lui. E osiamo credere che avrebbe aggiunto il sano consiglio di non mischiare la lana con la seta.

4. ASTROLOGIA ROMANISTICA.

Nella prefazione al suo libro sul « giudizio sintetico » nel processo civile romano (Roncagli G., *Il giudizio sintetico nel processo civile romano* [Milano 1955] p. IX-118) il Roncagli (p. V) dichiara: « Sarò sinceramente grato a coloro che, nella più schietta e assoluta libertà di pensiero, vorranno recensire la presente monografia: io stesso sono schiettissimo nell'espone il mio pensiero; è giusto, anzi necessario che i recensori siano per usare lo stesso metro nei miei confronti, ben inteso motivando, cioè a dire scovando, se c'è, il sofisma ».

Sia per questa dichiarazione iniziale, che per molteplici altri indizi l'a. si rivela una persona animata da serie intenzioni; e la lettura dell'opera fa intuire altresì che egli è una persona intelligente. In considerazione di ciò, sia lecito esprimere, con la massima schiettezza, un giudizio nettamente negativo sul libro, almeno in quanto libro di storia del diritto romano.

Non è il caso di fermarsi sulle molteplici novità terminologiche che l'a. introduce. Non vale la pena di sottolineare certi giudizi trancianti di meditate teorie (es.: 112 nt. 17, ove sono affermate delle « contraddizioni » puramente immaginarie) e certe sorprendenti caratterizzazioni di fenomeni giuridici [es., p. 4: « Stati ve ne sono di molte specie: quello dei *patres*, quello di Cesare, quello agnostico (il Cesare... asino), quello confessionale (il Cesare... don Cesare) e via dicendo »]. E nemmeno è il caso, in questa sede « romanistica », di esaminare, accogliendola o contestandola, la tesi astratta sostenuta dall'a., malgrado ce ne si senta stimolati da molteplici, come dire?, sollecitazioni. I sofismi dell'a., se ve ne sono, li colga un filosofo, se crede. Qui si tratta di altro: di *ignoratio elenchi*, anzi di cosciente e volontario ripudio di nozioni basali tanto note, quanto storicamente sicure.

Una prova? Questa. Tesi dell'a.: è che la presenza dei testimoni abbia sempre avuto, in ogni fase del diritto romano, importanza determinante nella impostazione del giudizio e, conseguentemente e indirettamente, nella evoluzione dell'ordinamento giuridico. Orbene, tutti (o

* In *Labco* 2 (1956) 123 s.

almeno, tutti i romanisti) sanno che ciò può essere anche sostenibile (sebbene sia improbabile) in ordine alla procedura *per legis actiones*, mentre è insostenibile in ordine alla procedura *per formulas*, in cui la *litis contestatio* nulla aveva a che fare con i *testes*. E il bello è che anche il Roncagli lo sa, salvo che non se ne cura affatto e tutto supera con un paio di memorabili capoversi (p. 41): « Qui sarebbe il caso di accendere, con von Jhering, uno di quei suoi famosi sigari tanto preziosi nelle indagini intorno alla storia del diritto là dove le fonti scarseggiano o addirittura mancano completamente. I membri della *testatio* non erano affatto quei muti fantasmi che ne ha fatto la dottrina tradizionale: io sono certo che, per contro, codesti *cives* avevano per così dire voce in capitolo, e che la loro funzione di portatori della coscienza sociale veniva meno solo allorché, *ordinato iudicio*, le parti non avrebbero più avuto bisogno di essere protette dal proprio gruppo contro abusi magistratuali. Ripeto, non ho prove storiche di codesta mia affermazione, ho soltanto una prova critica: quella tratta dal significato generale della *testatio*, svolta al paragrafo precedente in base a dati sicuri e squisitamente storici: quando s'aggiunga che la storia, e specialmente quella romana, *non facit saltus*, sembra lecito affermare che, perciò, la prova qui fornita, se pur vogliamo definirla critica, non è perciò meno aderente alla realtà ».

Continuare non serve. Forse non inesattamente rileva, a un certo punto (p. 28 nt. 39), l'a. che, « mentre l'astronomia ha avuto in Copernico il proprio legislatore, la legislazione attende ancora il proprio astronomo ». Per quel che riguarda il diritto romano, l'astronomo può darsi che manchi, ma un astrologo, orsú, par che ci sia.

5. LASCIAR STARE IL DANTE.

Non sembra, ahimé, che cinquanta e più anni di rinnovato fervore romanistico abbiano sensibilmente scosso la opaca indifferenza che, nei riguardi delle nostre ricerche, mostrano in generale studiosi e operatori del diritto moderno. Quando questa ignoranza dei nostri testi più elementari non si traduce in silenzio, essa si risolve, ed è peggio, in reboanti salve di retorica e in disordinati affastellamenti di notizie.

L'esempio più recente che mi è venuto per le mani è quello di un manuale italiano di procedura civile, assai diffuso tra i pratici (Cioffi, *Commento teorico-pratico del Codice di procedura civile* [3 voll.,

* In *Labeo* 3 (1957) 421.